

RG 1967/11

CPON. 1262/16

REP. 951/16

oggetto:

bancari

n. 1967/2011 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sez. I CIVILE

6 GIU 2016

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

dott. Luigi GRIMALDI

Presidente

dott. Caterina MAZZITELLI

Consigliere

dott. Patrizia BAICI

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1967/2011 R.G

promossa da

BANC [REDACTED] (successore universale
di [REDACTED] in forza di atto di fusione in data 20.12.2011 a rogito notaio
[REDACTED] [REDACTED], rep. 56754 racc. 20928), in persona
del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dagli Avv.ti
[REDACTED] del Foro di [REDACTED] e [REDACTED] del Foro di
[REDACTED] presso il cui studio in Torino, corso Stati Uniti 62, è elettivamente
domiciliato, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello

- appellante -

CONTRO

M [REDACTED] SRL, in persona del legale rappresentante [REDACTED]
[REDACTED] con sede legale in [REDACTED] (TO), rappresentata e difesa



dall'Avv. Cecilia RUGGERI presso il cui studio in Torino, corso Francia 9,
è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine dell'atto di
costituzione in appello

Appellata

Oggetto: Contratti bancari.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 2.2.2016.

Conclusioni delle parti

L'Appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, *contrariis reiectis*, in riforma delle
sentenze del Tribunale di Novara impugnate (774/2010 e 641/2011);

previa occorrendo in via istruttoria, richiamo del CTU a chiarimenti perché
confermi che le domande di M. [redacted] srl sono prescritte per la parte
eccedente rispetto alla somma di € 22.877,09 riconosciuta dal banco
popolare, effettuando correttamente i conteggi di quanto dovuto dal banco
[redacted] nel rispetto dei criteri dettati da Cass. S.U. 2.12.2010 n. 24418;
limitare la condanna del Banco [redacted] alla somma di € 22.877,09 oltre
interessi e dare atto che con l'intervenuto pagamento effettuato il credito
di M. [redacted] è stato estinto;

rideterminare per quanto di ragione le spese del primo grado di giudizio,
ivi incluse quelle di CTU e condannare M. [redacted] srl al pagamento delle
spese dell'appello;

condannare M. [redacted] srl a restituire al Banco [redacted] quanto fosse
costretto a pagare in base alle sentenze impugnate.

L'appellata M. [redacted] srl:

"nel merito: respingere il gravame avversario e, per l'effetto, confermare le
sentenze di primo grado impugnate dalla controparte (sentenza non
definitiva n. 774/2010 del Tribunale di Novara depositata in data 2.9.2011)
dichiarando tenuta e conseguentemente condannando la banca a pagare



alla M[REDACTED] srl € 234.263,98 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo ovvero quell'altra somma accertanda in corso di causa.

In ogni caso con vittoria delle spese e dei diritti degli onorari di giudizio con CPA, IVA e rimborso forfettario come per legge di primo e secondo grado oltre alle spese di CTU di primo e di secondo grado"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza non definitiva n. 401/2014 emessa in data 27.2.2014 questa Corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto avverso le sentenze del Tribunale di Novara n. 774/2010, depositata in data 16.7.2010 (sentenza non definitiva) e n. 641/2011, depositata in data 2.9.2011 (sentenza definitiva) così disponeva:

*"...dichiara prescritte le rimesse solutorie effettuate da M[REDACTED] srl;
respinge il motivo di appello relativo all'applicazione al tasso nominale minimo dei BOT;*

*dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza al fine di determinare la somma dovuta;
riserva la decisione sulle spese alla sentenza definitiva".*

La causa proseguiva con la richiesta al CTU, già nominato nel presente grado, di integrare il proprio elaborato in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale e dei principi enunciati nella sentenza non definitiva secondo cui la distinzione tra versamenti effettuati a fini solutori ovvero ripristinatori deve essere effettuata sui saldi del conto corrente e non sui saldi ricalcolati.

L'elaborato, depositato in data 25.7.2014, veniva contestato dalla Banca appellante in quanto il CTU aveva travisato:

- il quesito conferitogli, ricercando non le rimesse solutorie che hanno ricondotto il conto entro il fido, ma gli interessi maturati nel periodo in cui il conto era scoperto extra fido;



- i criteri dettati da Cass. S.U. 2.12.2010 n. 24418 considerando prescritti i soli interessi maturati a debito del correntista nel periodo in cui il conto era extra fido.

Per parte appellante, quindi, il CTU aveva erroneamente individuato come prescritti non tutti gli interessi addebitati illegittimamente dalla banca per il periodo anteriore di oltre dieci anni rispetto all'inizio della causa, ma i soli interessi addebitati illegittimamente sul debito extra fido.

La Corte, sentite le parti, disponeva un ulteriore supplemento di indagine invitando il CTU a determinare *"l'ammontare delle singole rimesse solutorie, come già qualificate nell'integrazione di luglio 2014, predisponendo una tabella riassuntiva in cui, accanto ai periodi di utilizzi extra-fido ed accanto alla colonna relativa ad interessi intra-fido, indicherà la cifra delle rimesse solutorie"* (Cfr. verbale udienza 2.12.2014).

In data 24.3.2015 veniva depositata l'integrazione richiesta dalla Corte e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

A seguito di trasferimento del Consigliere relatore, la causa veniva rimessa sul ruolo per nuova assegnazione e trattenuta per la decisione all'udienza del 2.2.2016 con concessione di termini ridotti per il deposito delle note conclusionali.

§§§

Si è già detto che con sentenza non definitiva n. 401/2014 emessa in data 27.2.2014 questa Corte ha accertato che per la parte di conto corrente antecedente il 3.10.1996 vi era un affidamento di fatto pari a € 1.280.000.000, ha dichiarato prescritte le rimesse solutorie effettuate da M. [redacted] srl e ha rimesso la causa in istruttoria per determinare la somma dovuta.

Il CTU nell'ultima relazione depositata in data 24.3.2015 ha elaborato la tabella riassuntiva richiesta dalla Corte indicando, per il periodo precedente il 6 febbraio 2006, le singole rimesse solutorie per complessivi € 285.553,30 ed l'entità degli interessi che con tali rimesse sono stati pagati alla Banca per complessivi € 4.396,06.



Nell'ultimo elaborato il CTU attesta, in sostanza, che le rimesse effettuate dalla M [REDACTED] srl, nel periodo considerato, sono servite a pagare in parte gli interessi maturati e in parte il debito in linea capitale secondo quanto riportato nella tabella riassuntiva.

L'appellante contesta l'operato del CTU ritenendo, invece, corretto quanto affermato dal proprio CTP dott. Maggia, ossia che le rimesse solutorie vanno a pagare tutti gli interessi addebitati illegittimamente prima della rimessa solutoria, sia entro che fuori fido.

Nello specifico, il Dott. Maggia nelle osservazioni depositate ha riferito che gli interessi addebitati dalla banca nel periodo considerato ammontano a £. 409.093.164 mentre le rimesse solutorie individuate dal CTU ammontano a £. 552.908.280, quindi sono maggiori rispetto agli interessi addebitati perché alcune di esse non trovano capienza negli interessi già addebitati e dunque pur "astrattamente solutorie" non sono "concretamente solutorie".

Nella sostanza parte appellante riconosce come dovuto l'importo di €22.877,09, così ottenuta: € 243.263,98 (somma accertata in sentenza primo grado senza prescrizione) - € 227.934,15 (rimesse solutorie indicate in atto di citazione di appello dalla Banca)

Per la Corte non sono condivisibili gli argomenti difensivi di parte appellante in ordine al calcolo di quanto dovuto a M [REDACTED] srl atteso il proprio orientamento, già esplicitato nella sentenza non definitiva n. 401/2014 del 27.2.2014, secondo il quale, per i principi enunciati dalla più volte citata sentenza delle Sezioni Unite n. 24418/2010, l'accertata esistenza di un affidamento di fatto di £. 1.280.000.000 individua con precisione le singole rimesse solutorie prescritte.

Specifica, infatti, la sentenza che: *"...durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di*



versamenti eseguiti su conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non acceda alcuna copertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere"

Né, in virtù dei richiamati principi, il calcolo del dare/avere può essere effettuato tenendo conto dell'art.1194 c.c., come invece fa parte appellante.

In merito, la Corte non può che richiamare il proprio convincimento, già esplicitato in altre pronunce della stessa sezione (vedi ad es. sentenza Corte Appello di Torino sez. I, 3.5.2013 Cons. Est. Dott. Stalla; sentenza 12.12.2014 Cons. Est. La Marca), secondo il quale il meccanismo di cui all'art. 1194 c.c. non può trovare applicazione nel caso di rapporto di conto corrente ancora aperto (come nel caso oggetto di decisione), in quanto detto meccanismo opera esclusivamente quando le reciproche posizioni di dare e avere tra le parti siano tutte, non soltanto liquide o liquidabili, ma anche esigibili e, quindi solo al momento della chiusura del conto corrente in considerazione della struttura unitaria del rapporto di conto corrente (Cfr. Cass. Civ. sent. n. 20904 27 ottobre 2005 ; Cass. n. 16448, 15 luglio 2009 e Cass n. 9510/2007).

I conteggi effettuati dal CTU, redatti in osservanza dei principi sopra ricordati, ben individuano, nelle distinte colonne di pag.3 della relazione depositata in data 25.7.2014 e di pag. 6 della relazione depositata in data 24.3.2014, gli interessi extra fido e gli importi delle rimesse solutorie per ogni periodo di utilizzo extra fido.

Con la domanda azionata in primo grado M██████ srl ha richiesto la restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi ossia, di quella parte di interessi passivi pagati – ma non dovuti - alla banca.



Questa Corte a pag. 11 della sentenza non definitiva ha statuito che : *"Il termine di prescrizione decennale è applicabile in caso di ripetizione dell'indebito degli interessi ed altri accessori illegittimamente versati"* per cui, secondo il corretto calcolo del CTU e tenuto conto dei principi già indicati ed applicati da questa sezione di appello in precedenti pronunce (vedi sentenza corte di Appello Torino, sez. I 6 maggio 2014, Cons. Rel. Dott.ssa La Marca) sono dovuti alla M. [REDACTED] € 236.282,41, somma ottenuta sottraendo gli interessi passivi (illegittimamente addebitati dalla banca) riferiti alle rimesse prescritte, pari ad € 4.396,06 dalla quantificazione determinata dal primo giudice in € 243.263,98 (sia detta quantificazione che la condanna di restituzione non sono state impugnate da parte della Banca appellante con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia).

Per le considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della sentenza di primo grado la Corte ridetermina la somma dovuta a M. [REDACTED] srl in € 236.282,41.

Sulle spese.

Premesso che l'accoglimento anche parziale dell'appello comporta un nuovo regolamento delle stesse ai sensi dell'art. 336 cpc, ritiene la Corte che detto accoglimento parziale in punto prescrizione, avendo comportato, come detto, la rideterminazione della somma a credito del cliente della Banca appellante, in una somma di poco inferiore al *decisum* in primo grado, non sia tale da giustificare l'appellata M. [REDACTED] srl parte soccombente anche in considerazione che la banca appellante è risultata soccombente con riferimento a tutti gli altri motivi di appello.

Per questi motivi la Corte reputa parte appellante sostanzialmente soccombente anche nel presente grado di giudizio con conseguente condanna ex art. 91 cpc.

In difetto di prova di pattuizioni intercorse fra la parte vittoriosa ed il suo difensore; tenuto conto del valore del *decisum* e facendo riferimento ai valori minimi di liquidazione previsti DM n. 55/2014 per le controversie di valore sino ad € 260.000,00 per il giudizio di primo grado (per le



argomentazioni sopra svolte) e dei valori medi di liquidazione previsti DM n. 55/2014 per le controversie di valore sino ad € 260.000,00 per il giudizio di secondo grado, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, le spese si liquidano come segue:

per il giudizio di primo grado:

fase di studio: € 1.215,00,
fase introduttiva: € 775,00
fase istruttoria: € 3.780,00
fase decisionale : € 2.025,00
per complessivi € 7.795,00 oltre accessori di legge.

Per il giudizio di secondo grado:

fase di studio: € 2.835,00,
fase introduttiva: € 1.820,00
fase istruttoria: € 4.120,00
fase decisionale : € 4.860,00
per complessivi € 13.635,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda,
definitivamente decidendo

In parziale riforma della sentenza definitiva di primo grado ridetermina la somma a credito di M. [REDACTED] sri in € 236.282,41, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Dichiara tenute e condanna parte appellante alla rifusione in favore dell'appellata M. [REDACTED] sri delle spese liquidate:

per il giudizio di primo grado in € € 7.795,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.

per questo grado di giudizio in complessivi € 13.635,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.



Pone le spese di CTU di entrambi i gradi grado di giudizio, già liquidate con separati provvedimenti, definitivamente a carico della parte appellante.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2016

IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa RANZIA BAIU

IL PRESIDENTE
Dott. Luigi GRIMALDI

Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATO nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li 6.6.2016

Il Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 11/6/2016
Il Cancelliere